
ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE ORDINANZE N. 3 DEL 30/08/2024

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI - CULTURA

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E DI ASPORTO DI BEVANDE
CONTENUTE IN BOTTIGLIE E/O BICCHIERI DI VETRO, LATTINE AGLI
ESERCENTI DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA AL
PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E SIMILARI IN OCCASIONE DELLA
SAGRA 2024

Il Sindaco

Giuseppe Russo

IL SINDACO

PREMESSO CHE, dal giorno **Venerdì 30 agosto 2024** al giorno **Domenica 08 Settembre 2024** è programmato lo svolgimento, nel territorio comunale, del Parco Divertimenti correlato alla Sagra Patronale del Comune di Tavazzano con Villavesco, il cui programma prevede il coinvolgimento diretto ed indiretto degli esercizi commerciali presenti sia sul territorio nell'area interessata dall'evento (Parco Divertimenti presso Piazza Martiri per la Libertà) sia presso il centro paese;

DATO ATTO CHE, per la manifestazione in programma, tale iniziativa richiamerà l'afflusso di pubblico, con un incremento di consumo di bevande alcoliche e non, contenute in recipienti di vetro e/o lattine;

CONSIDERATO CHE, sussiste una potenziale situazione di rischio per le possibili conseguenze pregiudizievoli per l'ordine pubblico connesse all'abuso di bevande alcoliche, nonché per la prevedibile dispersione di un numero elevato di bottiglie di vetro e di lattine e per il conseguente pericolo in contesti affollati;

RITENUTO di dover prevenire tale rischio, adottando un'Ordinanza di divieto di vendita e di asporto di bevande (compreso il divieto di vendita per consumo ai tavoli ubicati nelle adiacenze dell'esercizio di somministrazione), in contenitori di vetro e/o lattine ed in modo particolare di alcolici;

RITENUTO che il divieto in questione, finalizzato al sereno svolgimento dell'evento, costituisca una misura di carattere urgente per prevenire il pericolo di comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica, le possibili conseguenze dannose per l'incolumità delle persone, il patrimonio pubblico e/o privato e per il generale decoro urbano;

VISTA la nota della Prefettura n. 0016235 del 20.6.2017 con la quale si è espressa sul tema della sicurezza in occasione delle pubbliche manifestazioni che prevedono un notevole e/o significativo afflusso di pubblico;

VISTI inoltre in particolare:

- Il D.Lgs. 267/2000 ART. 7 bis;
- l'Art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l'Art. 16 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
- l'Art. 15 della Legge 121/1981
-

ORDINA

che per i motivi esposti in premessa e per i motivi di tutela dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica e del decoro urbano, con particolare riferimento **alle serate dal 30 agosto 2024 all'8 Settembre 2024 dalle ore 19.00 alle ore 24.00**, nell'ambito dello svolgimento della manifestazioni programmate in occasione della "Sagra Patronale di Tavazzano – Anno 2024" ovvero del Parco Divertimenti presso la P.zza Martiri per la Libertà; **è fatto divieto assoluto di vendita e di asporto di bevande, compreso il divieto di vendita per consumo ai tavoli ubicati sul plateatico e nelle adiacenze dell'esercizio di somministrazione, in contenitori di vetro e/o lattine ed in modo particolare di alcolici sia da parte degli esercizi commerciali limitrofi al Parco Divertimenti sia da parte degli esercizi ubicati presso il centro urbano del territorio comunale.**

La somministrazione e la vendita dovrà pertanto avvenire, anche ai tavoli ubicati sul plateatico e nelle immediate adiacenze degli esercizi di somministrazione, unicamente in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere preventivamente e direttamente versate da chi effettua la somministrazione e la vendita.

Per la vendita e l'asporto di bevande in contenitori di plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi.

Tali divieti non operano, in deroga, nel caso in cui la somministrazione e la vendita e quindi anche la conseguente consumazione avvengano unicamente all'interno dei locali del pubblico esercizio.

Per le violazioni delle disposizioni di cui ai paragrafi che precedono, si applica la sanzione nella misura pari ad un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 ; il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo editabile, pari ad € 100,00.

DISPONE INOLTRE

La notifica della presente Ordinanza:

- all'Ufficio Messi, per la pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune;
- al Comando dei Carabinieri – Stazione Territoriale Tavazzano con Villavesco;
- al Comando di Polizia Locale – Unione Nord Lodigiano;

La pubblicazione sulla Home Page del Sito Web Istituzionale del Comune di Tavazzano con Villavesco e sul tabellone informativo variabile di Via San Giovanni Bosco .

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente Ordinanza .

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 gg dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Tavazzano con Villavesco, 30 agosto 2024 .

Prot. n° 11085 (9.4/1)

Il Sindaco
Giuseppe Russo



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO
Provincia di Lodi

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i. E sostituisce il documento analogico con firma autografa.